

Allegato A)

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRATTAMENTO/RECUPERO PRESSO IMPIANTI AUTORIZZATI DI TERRE DI RISULTA DA SPAZZAMENTO STRADE EER 20.03.03 PROVENIENTI DAI COMUNI SOCI DI SILEA SPA PER IL PERIODO DI 12 MESI

CIG B3F6E638D8

Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente capitolato disciplina l'affidamento del servizio di trattamento/recupero presso impianti autorizzati di terre di risulta da spazzamento strade - EER 20.03.03, provenienti dai Comuni Soci di Silea SpA in conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Il quantitativo di rifiuti presunto e non vincolante per il codice in questione è pari a circa 3.500 tonnellate anno.

Art. 2 - DURATA DELL'APPALTO

L'appalto del servizio oggetto del presente capitolato avrà durata di 12 mesi.

La stazione appaltante si riserva:

- in caso di urgenza e/o necessità, di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale con emissione di apposito ordine/comunicazione di aggiudicazione, anche in pendenza della stipula del contratto;
- la facoltà, con preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorni antecedenti la scadenza, di richiedere alla Ditta Appaltatrice una proroga temporanea del contratto per un periodo massimo di 180 giorni oltre la scadenza contrattuale, finalizzata all'espletamento o al completamento delle procedure di affidamento del nuovo contratto, senza poter pretendere indennizzo alcuno.

Art. 3 - IMPIANTO TRATTAMENTO/RECUPERO

1. La ditta appaltatrice dovrà comprovare di avere la titolarità di un impianto di trattamento/recupero abilitato ad operare in conformità con le disposizioni legislative vigenti, e di essere autorizzata a trattare il rifiuto di cui all'art. 1.

2. La percentuale di recupero dell'impianto per le terre di spazzamento deve essere maggiore del 80%, valore medio complessivo dell'anno verificabile da parte di Silea attraverso appositi audit o con bilanci di materia asseverati. La percentuale di recupero dell'impianto maggiore del 80% costituisce obbligo contrattuale, oltre che requisito per l'affidamento del servizio. Qualora dalle verifiche effettuate da parte dei Silea SpA risultasse il mancato rispetto di quanto sopra, la società potrà revocare l'affidamento e risolvere il contratto con incameramento della fidejussione.

Al fine di disporre le migliori garanzie di qualità dell'inerte recuperato, che deve avere caratteristiche di materia prima secondaria conforme alle norme UNI di settore, il trattamento deve prevedere in particolare la presenza di una sezione di lavaggio e vagliatura ad umido del rifiuto e una di selezione della frazione organica fine mediante appositi separatori. Le acque utilizzate nell'impianto devono essere in parte riciclate, al fine di limitarne il consumo, e in parte scaricate previo idoneo trattamento di depurazione. L'impianto deve garantire il recupero dei rifiuti da spazzamento strade anche in presenza di elevati quantitativi di sostanza organica (ad esempio fogliame vario). Tutte le frazioni decadenti dall'attività dovranno essere messe a disposizione durante l'audit per verificarne il bilancio di materia.

3. La stazione appaltante si riserva di effettuare, in ogni tempo durante la durata del contratto, ispezioni e controlli intesi a constatare che i rifiuti conferiti vengano effettivamente trattati nell'impianto indicato dalla ditta appaltatrice ed il rispetto di quanto sopra prescritto senza preavviso alcuno.

E' possibile partecipare avendo titolarità di impianti, con finalità di recupero (operazione R). L'impianto indicato non può essere un centro di stoccaggio.

Art. 4 - CARATTERE DEL SERVIZIO

Il servizio oggetto del presente capitolato è sottoposto all'osservanza dei seguenti principi generali:

- a) è da considerarsi ad ogni effetto "servizio pubblico" e non può essere sospeso o abbandonato salvo che per dimostrata "causa di forza maggiore". In caso di sciopero dovranno essere rispettate le norme contenute nella legge 15 giugno 1990, n. 146 e s.m.i. ;
- b) deve essere evitato ogni danno e pericolo alla salute, all'incolumità, al benessere ed alla sicurezza della collettività e del singolo in tutte le fasi del servizio;
- c) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio d'inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori.

Art. 5 - PROPRIETA' DEL BENE

La proprietà del rifiuto descritto all'art. 1 è di Silea SpA fino all'avvenuta consegna del carico presso l'impianto di conferimento. Una volta conferito, "il bene rifiuto" diventa di proprietà dell'impianto finale che dovrà utilizzarlo per una delle operazioni di trattamento / recupero.

Art. 6 – CONFERIMENTO DEI RIFIUTI

Silea spa provvederà a propria cura e spese al conferimento dei rifiuti di cui al EER 20.03.03 – Terre di risulta da spazzamento strade - presso l'impianto di conferimento, avvalendosi del soggetto affidatario dei servizi di igiene urbana.

L'impianto dovrà essere unico per tutto il quantitativo stimato di rifiuti e non potrà essere mutato senza il previo consenso di Silea spa dietro motivata richiesta dell'appaltatore.

I conferimenti avverranno su sei giorni la settimana, domenica esclusa, nella fascia oraria compresa tra le 07.30 - 12.30 e le 13.00 - 17.00 dal lunedì al venerdì e dalle 07.30 alle 12.30 nella giornata del sabato, previo preavviso di almeno una giornata lavorativa.

Il conferimento avverrà esclusivamente a mezzo di cassoni scarrabili o bilici scarrabili.

Ogni conferimento sarà accompagnato da idoneo documento di trasporto, come previsto dalla normativa vigente in materia di rifiuti, corredato da tagliando indicante il peso (lordo e netto) riscontrato in partenza dalla piattaforma provinciale di Silea SpA e al momento dell'accesso dovrà essere registrato tramite doppia pesatura, così da determinare il peso netto. La copia del documento timbrato e firmato per accettazione dall'impianto di trattamento, comprensivo di indicazione relativa al peso registrato a destino, dovrà essere trasmessa, accompagnata da relativa bindella di pesatura, a Silea SpA come previsto dalla normativa vigente. Farà comunque fede il peso verificato a destino.

Art. 7 – QUANTITATIVI CONFERIBILI

Il quantitativo presunto, non vincolante, di rifiuti conferibili viene stimato intorno a 3.500 ton/anno. Si fa rilevare che il corrispettivo del servizio verrà conteggiato in base ai quantitativi effettivamente conferiti.

Alla ditta aggiudicataria non verrà pertanto riconosciuto alcun compenso o indennizzo nel caso di conferimento di quantità inferiori alle stime.

I quantitativi di cui sopra saranno quelli determinati presso l'impianto di conferimento, purché determinati con doppia pesata (pieno carico, tara e netto).

E' facoltà di Silea spa effettuare verifiche periodiche con l'utilizzo di pese pubbliche.

In tal caso non saranno riconosciute tolleranze superiori ai 500 kg fra la pesa pubblica e la pesa dell'impianto di conferimento.

È fatto obbligo per entrambe le parti di fornire l'omologazione delle rispettive pese e le relative risultanze dei controlli periodici previsti per legge.

Art. 8 - OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI

Oltre all'osservanza di tutte le norme specificate nel presente Capitolato, la ditta aggiudicataria ha l'obbligo di osservare e far osservare dai propri dipendenti tutte le disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti in vigore e in quelli che potrebbero essere emanati durante il corso del contratto.

Art. 9 – CORRISPETTIVI

Il servizio verrà compensato "a misura", ovvero in base alle reali quantità di rifiuti conferiti e trattati, in relazione al miglior prezzo offerto sul prezzo unitario posto a base d'asta.

I corrispettivi sono stabiliti negli importi indicati in offerta dalla data di aggiudicazione, espressi in €/ton., detta offerta si intende al netto dell'IVA, se dovuta, e comprensiva di Ecotassa e Contributo ambientale.

La ditta aggiudicataria rinuncia pertanto espressamente a qualsivoglia domanda di rimborso di Ecotassa e di Contributo Ambientale laddove corrisposta nella misura stabilita dalle disposizioni regionali, riconoscendo che detto tributo, ove applicabile, è già compreso nell'importo contrattuale.

In merito ai rischi interferenziali di cui all'art. 26, comma 3, del D.Lgs 81/2008, l'importo dei relativi oneri di sicurezza è pari a zero.

Art. 10 - REVISIONE DEI PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto di verificasse una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dei beni superiore al 5%, dell'importo complessivo, i prezzi aggiornati nella misura dell'80% della variazione, in relazione alla prestazione principale. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza quanto indicato all'art. 60 comma 3 lettera b) del codice.

Art. 11 – FATTURAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI

Il corrispettivo complessivo verrà addebitato a Silea SpA mediante presentazione di fatture mensili emesse sulla base dei quantitativi di rifiuti mensilmente trasportati ed avviati agli impianti di trattamento/recupero.

Con il pagamento del corrispettivo l'appaltatore si intende compensato di ogni qualsiasi suo avere connesso o conseguente al servizio, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi.

Tutti gli oneri che l'appaltatore dovrà sostenere per l'adempimento degli obblighi fissati nel presente capitolato saranno compensati in base al prezzo presentato in sede di offerta, senza che l'appaltatore abbia nulla di ulteriore da pretendere per qualsiasi ragione o titolo.

Entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, sarà accertata, da parte del Responsabile dell'esecuzione del contratto, la regolare esecuzione del servizio. La liquidazione dei corrispettivi, avverrà entro i successivi 30 giorni, salvo insorgano fondate contestazioni sulla fattura stessa e previa acquisizione della documentazione attestante il versamento dei contributi obbligatori e la regolarità fiscale, con determinazione quindi di un termine superiore a quanto previsto dall'art. 4, comma 2, del D.lgs. 231/2002, in ragione di esigenze operative di Silea SpA correlate ai vincoli di legge.

Per gli eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti in seguito ad esito negativo dei controlli sopraddetti, l'appaltatore non potrà opporre eccezioni alla Stazione Appaltante, né avrà titolo al risarcimento del danno, né ad alcuna pretesa.

In caso di crediti maturati da Silea, dovuti o generati da errori di fatturazione, omissione di servizi, danni o risarcimenti, penali, sanzioni amministrative e contestazioni, questi dovranno essere restituiti a Silea sotto forma di note di credito contestualmente alla fatturazione dei corrispettivi del mese successivo alla maturazione del credito e/o Silea, previa comunicazione scritta, provvederà alla compensazione dell'importo negli stessi termini.

In caso di ritardato pagamento o restituzione delle somme richieste da entrambe le parti, i creditori, decorsi i termini di pagamento senza giustificati motivi, potranno esigere l'applicazione di interessi di mora, per ritardato pagamento.

Qualora la fattura dovesse pervenire oltre il 10 (dieci) del mese successivo alla data di emissione, il pagamento slitterà al mese successivo.

Si informa che alla data odierna la nostra Società si trova ed opera in regime di scissione dei pagamenti (split payment).

Se l'aggiudicatario è un'impresa straniera, avente sede in altro Stato membro dell'Unione Europea, è tenuto ad indicare il Codice doganale del servizio richiesto.

Per i Paesi appartenenti alla black list l'impresa aggiudicataria dovrà presentare una dichiarazione, di aver assolto al versamento delle imposte nazionali e municipali e di non aver diritto ad agevolazioni.

Art. 12 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI (L. 136/2010)

La ditta aggiudicataria dichiara di essere a conoscenza degli obblighi a proprio carico disposti dalla Legge 136/2010 e di prendere atto che, in caso di affidamento, il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, oltre alle sanzioni specifiche, comporta la nullità assoluta del

contratto, nonché l'esercizio da parte di Silea spa della facoltà risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni stesse (comunicazione di un C/C, conto corrente, dedicato alla ricezione dei pagamenti nonché indicazione in fattura del CIG relativo).

Art. 13 - PENALITA'

Il ritardo da parte della ditta aggiudicataria nell'accettazione del carico di rifiuti superiore a 2 (due) ore verrà inteso come interruzione del servizio e costituisce presupposto per dirottare il carico di rifiuti ad altro impianto e per l'applicazione da parte di Silea spa di una penale pari a 200 € per ogni ora o ulteriore frazione di ora di ritardo, oltre, nel caso si renda necessario che Silea spa debba individuare un altro impianto di terzi in via d'urgenza, all'utilizzo di quota parte della cauzione definitiva per sostenere i costi di smaltimento/recupero del carico o dei carichi.

Per eventuali altri inadempimenti, non specificatamente comprese nella casistica sopra riportata, sarà comunque facoltà di Silea stabilire l'importo della corrispondente penalità pecuniaria sulla base della gravità e delle responsabilità accertate. Nessuna controversia potrà in alcun caso, per qualsivoglia motivo o fatto, determinare la sospensione neppure parziale o temporanea del pubblico servizio.

L'applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione della inadempienza trasmessa a mezzo PEC, rispetto alla quale la ditta aggiudicataria avrà la facoltà di presentare le controdeduzioni in forma scritta entro 10 giorni naturali e consecutivi dalla notifica della contestazione.

L'ammontare della penale sarà trattenuta sul primo rateo del corrispettivo, successivo alle determinazioni applicate, e comunque dopo il termine assegnato per le controdeduzioni, anche se non formalizzate dalla ditta aggiudicataria stessa.

E' in ogni caso fatta salva la risarcibilità del danno ulteriore.

Il ripetersi per più di 3 (tre) volte nel corso del periodo d'appalto di interruzioni del servizio da parte dell'appaltatore nell'accettazione del carico di rifiuti, superiori a 4 ore, costituisce presupposto per la revoca dell'affidamento e la rescissione del contratto con incameramento della cauzione definitiva.

L'interruzione del servizio per un periodo superiore a 3 (tre) gg, costituisce presupposto per la revoca dell'affidamento e la rescissione del contratto con incameramento della cauzione definitiva. Le penali applicate, ai sensi dei precedenti commi, verranno trattenute sui crediti maturati dall'appaltatore e/o escusse dalla cauzione definitiva, non potranno comunque superare, complessivamente, il 10% dell'importo contrattuale.

Art. 14 - COOPERAZIONE

È fatto obbligo al personale dipendente della ditta aggiudicataria di segnalare a Silea spa quelle circostanze e fatti che, rilevati nell'espletamento del loro compito, possono impedire il regolare adempimento del servizio. E' fatto altresì obbligo di denunciare immediatamente a Silea spa qualsiasi irregolarità evidenziatasi.

Art. 15 - FERMO IMPIANTO

In caso di fermo impianto per manutenzione programmata, l'appaltatore dovrà garantire il ritiro delle quantità programmate da Silea SpA.

La comunicazione del fermo impianto per manutenzione e dell'impianto alternativo dovrà essere effettuata almeno 10 giorni prima del verificarsi della fermata, con trasmissione dei documenti sotto elencati.

In caso d'urgenza a seguito di imprevisto (quale ad esempio un incendio od un guasto) e pertanto in caso di sopravvenuta difficoltà od impossibilità di usufruire degli impianti richiamati in sede di gara, l'Appaltatore dovrà, entro il termine di 24 ore solari:

- documentare la causa d'urgenza;
- comunicare a SILEA SpA l'impianto o gli impianti alternativi, autorizzati dall'autorità competente, che verranno utilizzati;
- trasmettere a SILEA SpA la seguente documentazione:
 - provvedimento, in corso di validità, di autorizzazione all'esercizio delle attività di trattamento presso gli impianti alternativi di cui trattasi, nonché nell'ipotesi che detti impianti non siano gestiti dall'Appaltatore - convenzione stipulata tra quest'ultimo e il gestore degli impianti medesimi, dalla quale risulti l'effettiva possibilità per l'Appaltatore di avvalersi di tali impianti nei termini precisati nel disciplinare di gara.
 - iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali – di cui all'art. 212 del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 e al D.M. 28.04.1998 n. 406 – nella seguente categoria e classe:
 - categoria 8 (Intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione degli stessi almeno nella classe classe E - (quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 3.000 tonnellate e inferiore a 6.000 tonnellate).

L'eventuale maggiore costo di trasporto ad impianti sostitutivi verrà addebitato all'appaltatore.

Art. 16 - INIZIO DEL SERVIZIO e CAUZIONE DEFINITIVA

Silea SpA si riserva di far iniziare il servizio anche nelle more di sottoscrizione del contratto di appalto.

Silea SpA si riserva, per motivi di interesse pubblico, di non procedere all'aggiudicazione dell'appalto o posticipare la decorrenza del termine iniziale del proprio rapporto contrattuale senza che la Ditta provvisoriamente aggiudicataria possa eccepire alcunché.

A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni di contratto nonché del pagamento delle penali previste, la Ditta aggiudicataria dovrà costituire, con le modalità previste dall'art. 117 del D.Lgs. 36/2023, una garanzia fidejussoria.

La mancata costituzione della garanzia determinerà la revoca dell'affidamento.

La polizza o fideiussione bancaria dovranno avere validità per tutta la durata dell'appalto e sino alla certificazione di Silea SpA circa la regolarità del servizio.

Il deposito cauzionale dovrà essere depositato entro 10 gg. dalla data di ricevimento della comunicazione dell'esito di gara e comunque prima della stipulazione del contratto.

Qualora la ditta risultata aggiudicataria dell'appalto, rinunci o non si presenti nel giorno ed ora stabiliti da Silea spa per la firma del contratto, l'aggiudicazione sarà revocata e l'appalto potrà essere affidato da Silea SpA, a suo insindacabile giudizio, alla ditta che in sede di gara ha offerto le condizioni immediatamente più vantaggiose e che segue in graduatoria oppure ripetere la gara stessa.

La ditta non potrà porre alcuna eccezione, ne avrà titolo ad alcun risarcimento di danni eventuali.

Art. 17 - ESECUZIONE IN DANNO

L'applicazione delle penali non pregiudica per nulla il diritto che si riserva la stazione appaltante di procedere all'esecuzione di tutti i servizi o di parte di essi, d'ufficio ed a tutto carico della ditta aggiudicataria, quando questa, per il rifiuto di dare esecuzione ad ordine, per negligenza o per inosservanza alle condizioni ed agli obblighi contrattuali, ritardasse l'esecuzione dei lavori o li conducesse in maniera imperfetta.

Art. 18 - CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia inerente il contratto, resta inteso tra le parti la competenza del Foro di Lecco con rinuncia di qualsiasi altro.

È escluso il ricorso all'arbitrato.

Art. 19 - OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI

La ditta aggiudicataria è tenuta all'esatta osservanza dei contratti di lavoro e di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, comprese quelle emanate nel corso dell'appalto. In caso di inottemperanza agli obblighi suddetti, accertata da Silea spa o segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, si procederà a segnalare l'inadempienza all'Appaltatore e, se del caso, all'Ispettorato stesso.

La ditta aggiudicataria ha l'obbligo altresì di osservare e far osservare ai propri dipendenti le norme regolamentari e le ordinanze municipali, con particolare riferimento a quelle riguardanti l'igiene e la salute pubblica e il decoro, aventi rapporto diretto con i servizi oggetto dell'appalto; è tenuta inoltre ad osservare le disposizioni emanate dalla ASL e da ogni altra autorità competente, in ordine alla dotazione di mezzi di protezione sanitaria ed igienica degli operatori e del personale in genere, alle modalità di esercizio dell'attività ed ai necessari controlli sanitari.

La ditta aggiudicataria è responsabile, nei confronti della stazione appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte anche degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti.

Art. 20 - RISPETTO CODICE ETICO, MODELLO 231, PTPC

La ditta aggiudicataria si impegna, nell'ambito delle proprie attività, a rispettare rigorosamente le prescrizioni della normativa ex D.lgs. 231/2001, del relativo Modello adottato da Silea spa e del Codice Etico.

La ditta aggiudicataria si impegna altresì al rispetto di quanto contenuto nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione di Silea spa.

La violazione dei principi contenuti nei suddetti documenti comporta la risoluzione automatica del contratto.

Tutti i documenti sopra richiamati sono scaricabili del sito www.sileaspa.it

Art. 21 - RICHIAMO A LEGGI E/O REGOLAMENTI

Per quanto non previsto nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, si intendono richiamate ed applicabili le disposizioni di legge, i regolamenti e le ordinanze in materia di servizi di igiene ambientale pubblica, nonché il Decreto Legislativo 36/2023 s.m.i. per quanto applicabili, ed ogni altra norma relativa ad attività svolte nell'espletamento del servizio.

Art. 22 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Tutte le comunicazioni con gli operatori economici e l'invio di documentazione relativa alla presente procedura di affidamento saranno effettuate utilizzando quale unico strumento l'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dagli operatori, ai sensi degli art. 52 Codice e dell'art. 5-bis del D.Lgs. 82/2005.

Con l'invio della documentazione l'operatore economico dichiara, ai sensi dell'art. 13 del GDPR, di essere informato che:

- le finalità e le modalità del trattamento dei dati conferiti riguardano esclusivamente lo svolgimento delle funzioni istituzionali dell'Amministrazione appaltante;
- il conferimento dei dati ha natura obbligatoria;
- i dati potranno essere comunicati e/o diffusi unicamente ai fini delle comunicazioni obbligatorie per legge ovvero necessarie, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, al fine della verifica della veridicità di quanto dichiarato.

In relazione al trattamento, l'appaltatore potrà esercitare presso le competenti sedi i diritti previsti dal Capo III - Diritti dell'interessato (Artt. 12-23) del GDPR.

Il titolare del trattamento dei dati conferiti è Silea SpA.

Art. 23 - SPESE.

Tutte le spese relative alla stipulazione del contratto resteranno a carico dell'aggiudicatario, secondo quanto indicato nel disciplinare di gara.

Art. 24 – NORMATIVE DI IGIENE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO e PERSONALE IN SERVIZIO.

L'impresa è tenuta, per quanto di sua competenza, a favorire la cooperazione, il coordinamento e la reciproca informazione tra datore di lavoro committente e appaltatore in modo da garantire il pieno adempimento dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, e successive modifiche e integrazioni.

L'appaltatore deve espletare il servizio con personale dallo stesso retribuito nonché provvedere, a propria cura e spese, alla completa osservanza delle vigenti disposizioni di legge e regolamenti con particolare riguardo alle norme sulla tutela della libertà e della dignità dei lavoratori, sulla loro sicurezza ed incolumità.

L'appaltatore si obbliga ad applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni retributive pari a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti di categoria durante tutto il periodo della validità del presente appalto.

Tutti i lavoratori suddetti devono essere assicurati presso l'INAIL contro gli infortuni sul lavoro e presso l'INPS per quanto riguarda le malattie e le assicurazioni sociali.

La società, qualora riscontrasse o gli venissero denunciate da parte dell’Ispettorato del Lavoro, violazioni alle disposizioni sopra elencate, si riserva il diritto insindacabile di sospendere i pagamenti sino a quando l’Ispettorato del Lavoro non abbia accertato che ai lavoratori dipendenti sia stato corrisposto il dovuto, ovvero che la vertenza sia stata risolta.

Art. 25 - RECESSO

Silea spa si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di interesse pubblico o a seguito di intervenute disposizioni legislative di recedere in ogni momento dal presente contratto con preavviso di almeno trenta (30) giorni.

Art. 26 – SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO AZIENDALE E PROCEDURE DI SILEA Spa.

Silea SpA ha implementato un sistema di gestione integrata qualità-ambiente-sicurezza certificato secondo le norme UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001 – EMAS, OHSAS18001. In tale contesto è stato indispensabile istituire delle procedure per la gestione e il controllo delle attività “critiche” dal punto di vista dell’ambiente, della sicurezza e della qualità.

L'appaltatore è tenuto a rispettare le procedure e le istruzioni operative di propria competenza, che gli verranno consegnate, in modo da soddisfare gli standards prefissati dalla direzione nel documento “politica societaria per l’ambiente, la sicurezza e la qualità”.

Art. 27 – AUTORIZZAZIONI.

L’Appaltatore è tenuto ad informare immediatamente SILEA SPA di eventuali sospensioni, revoche o limitazione delle prescritte autorizzazioni, regionali o nazionali, comminate a suo carico o agli impianti nei quali vengono conferiti i rifiuti. Resta inteso che la sospensione, la revoca o la limitazione delle autorizzazioni necessarie per svolgere il servizio, sarà causa di immediata risoluzione del contratto di appalto, rimanendo a carico dell’Appaltatore il risarcimento di tutti i danni eventualmente derivati a SILEA Spa ed ai terzi, nonché ogni responsabilità conseguente alla mancata notifica a SILEA Spa della situazione.